

## **Un esempio nel quale il titolare della piscina non è stato considerato responsabile**

(di avv. Lorenzo Bolognini)

A fronte dei casi già segnalati nei quali il titolare di una piscina è stato considerato responsabile di sinistri verificatisi nella piscina medesima, è opportuno segnalare anche un'ipotesi in cui i giudici hanno ritenuto di non riconoscere tale responsabilità, dando ragione al titolare dell'impianto sportivo.

La fattispecie è del tutto analoga alle altre già esposte in cui il titolare dell'impianto sportivo è stato obbligato al risarcimento.

Ciò dimostra come gli orientamenti giurisprudenziali non siano del tutto univoci anche se, questa volta, la pronuncia che si intende segnalare è fornita di particolare autorevolezza essendo stata emessa dalla Corte di Cassazione (Cass. 15.10.2004, n. 20334).

Fatte le dovute premesse che precedono, a questo punto, occorre mettere in luce gli aspetti essenziali della fattispecie.

Si tratta di una piscina inserita nell'ambito di un complesso turistico.

Il proprietario di tale complesso turistico aveva affidato la gestione della piscina ad altro soggetto (gestore).

Quest'ultimo, a sua volta, aveva affidato la piscina ad un terzo soggetto ai fini della organizzazione di una festa di compleanno (organizzatore).

Durante la festa, che si era tenuta in orario notturno, un invitato, essendosi gettato in piscina (ovvero, secondo la tesi del danneggiato, essendo caduto o essendo stato spinto nella vasca) aveva riportato lesioni, in relazione alle quali veniva chiesto il risarcimento al proprietario.

In particolare, il danneggiato, accusava il proprietario di non aver adeguatamente illuminato l'area della piscina e la piscina medesima e di non aver predisposto un adeguato servizio di assistenza ai bagnanti atteso che, al momento dell'incidente, non era presente il bagnino che aveva lasciato il posto di lavoro intorno alla mezzanotte.

Il proprietario del complesso turistico, pur respingendo le accuse del danneggiato, aveva comunque chiesto di essere manlevato dal gestore nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento e il gestore, a sua volta, aveva chiesto di essere manlevato dall'organizzatore della festa.

Il coinvolgimento, nel procedimento civile, sia del proprietario, sia del gestore, sia dell'organizzatore della serata mette in evidenza come, in caso di sinistro, tutti i soggetti che, ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, hanno un "potere" sulla piscina, possono essere astrattamente chiamati a rispondere delle conseguenze del sinistro medesimo.

Veniamo ora agli aspetti di diritto: le norme civilistiche di cui occorre tenere conto per risolvere la fattispecie sono sostanzialmente due, vale a dire gli artt. 2050 e 2051, cod. civ..

In primo luogo, la disposizione di cui all'art. 2050, cod. civ., rubricato "*Responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose*", testualmente, dispone:

*“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.*

Orbene, presupposto dell’applicabilità del riportato art. 2050, cod. civ., è che l’attività nell’ambito della quale il sinistro si è verificato sia “pericolosa”.

Ove tale presupposto sia riscontrato, colui che ha svolto l’attività in occasione della quale si è verificato un danno a carico di altri, è tenuto al risarcimento del danno per il solo fatto della sussistenza di un nesso causale tra il danno medesimo e l’attività pericolosa svolta.

L’unico modo per evitare di essere obbligato al risarcimento sarebbe quello di dimostrare che, nello svolgimento dell’attività pericolosa, sono state adottate *“tutte le misure idonee a evitare il danno”*.

A questo punto bisogna chiedersi: l’attività di gestione di una piscina è attività pericolosa?

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la risposta a tale domanda debba essere negativa con conseguente inapplicabilità del severo regime di cui all’art. 2050, cod. civ..

A tal proposito, la Corte così si è espressa:

*“Nel caso di specie, nel quale si trattava di stabilire se nella fattispecie regolata dall’art. 2050 cod. civ. potesse rientrare lo svolgimento di una festa in un complesso turistico con piscina, all’uopo concesso in uso dal proprietario agli organizzatori, il giudice del merito ha escluso che l’uso della piscina di per sé costituisca attività pericolosa e che il pericolo potesse, nella vicenda in questione, derivare dalle modalità particolari di uso che di essa era stata fatto.*

*La Corte territoriale ha pure aggiunto che l’evento di danno fu determinato esclusivamente dall’improvvisa e sconsiderata decisione del M.C. di tuffarsi nella piscina nel modo descritto in narrativa ed ha anche precisato che neppure la eventuale presenza del bagnino avrebbe potuto evitare l’evento.*

*La conclusione di non pericolosità, cui è pervenuto il giudice del merito, è del tutto coerente con l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, dato che è stato posto in evidenza che l’attività svolta era quella della festa di compleanno, il cui svolgimento comportava l’uso, certamente non pericoloso, di un complesso turistico, del quale nell’occasione la piscina rappresentava semplice elemento coreografico di contorno, senza che nella complessiva organizzazione della stessa festa se ne fossero previste modalità di utilizzazione conformi alla sua specifica destinazione”.*

Dovendo certamente tenere conto che di una medesima piscina è possibile fare una pluralità di usi differenti, ritengo opportuno sottolineare che, in altre occasioni, i Giudici si sono espressi in senso opposto.

Mi riferisco, per esempio, ad una sentenza del Tribunale di Milano, per la verità piuttosto risalente, di cui riporto un estratto:

*“(…) e una valutazione obiettiva e di buon senso comune non può non indurre a considerar pericolosa l’attività predisposta all’immersione dell’uomo in un ambiente a lui non normale quale, appunto, una piscina.*

*(…) Ciò consente di inquadrare l’attività in esame fra quelle regolate dall’art. 2050, cod. civ., il quale (...) sanziona eccezionalmente anche la colpa lievissima”* (Trib. Milano, 20.5.1966)

Ciò posto, nel caso in esame, è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 2050, cod. civ., per assenza dei relativi presupposti.

Non solo.

Evidentemente, l'istruzione probatoria svolta nel processo aveva fatto emergere – circostanza di non poco conto - anche che il danneggiato non era caduto in piscina ma vi si era gettato in maniera *“improvvisa e sconsiderata”* tanto che l'assistente ai bagnanti, anche ove fosse stato presente, non avrebbe potuto far nulla per evitare l'evento dannoso.

Il comportamento del danneggiato ha avuto un fondamentale rilievo anche al fine di valutare la sussistenza di responsabilità del proprietario, ovvero del gestore ovvero dell'organizzatore anche alla luce della disciplina di cui all'art. 2051, cod. civ..

L'art. 2051, cod. civ., rubricato *“Danno cagionato da cose in custodia”*, dispone:  
*“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”*.

La questione, che si è venuta a porre, pertanto, era quella di valutare se il comportamento del danneggiato, così come emerso in sede di istruzione probatoria, integrasse il caso fortuito utile per interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la piscina e, quindi, utile per escludere la responsabilità ex art. 2051, cod. civ..

La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale integrazione vi sia stata e ciò affermando un principio consolidato in giurisprudenza:

*“All'ipotesi del fortuito, inoltre, viene pacificamente ricondotto il caso in cui l'evento di danno sia da scrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cass., n. 5578/2003; Cass., n. 4308/2002; Cass., n. 2231/2001; Cass., n. 4616/99)”*.

Più approfonditamente, è stato affermato:

*“Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo, ovviamente, deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, perciò, la responsabilità del custode.*

*La quale è stata sempre negata dalla giurisprudenza di questa Corte nella specifica considerazione che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra il caso fortuito (Cass., n. 13337/2000; Cass., n. 5796/98; Cass., n. 9568/97).*

*Il giudice del merito dei suddetti principi di diritto ha fatto corretta ed esatta applicazione al caso di specie, poiché, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha escluso il nesso di causalità tra gli eventuali doveri di custodia degli obbligati e l'evento di danno occorso al M.C., al cui solo comportamento, del tutto imprevedibile e repentinamente posto in essere (tanto che neppure la presenza del bagnino al bordo della piscina del bagnino avrebbe potuto impedirlo), ha fatto risalire la causa dell'evento di danno”*.

In conclusione, in forza delle argomentazioni sopra indicate, una volta tanto, la responsabilità del titolare della piscina è stata esclusa e la domanda del danneggiato è stata respinta.

Avv. Lorenzo Bolognini

Si riporta la sentenza per esteso:

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Paolo VITTORIA – Presidente

Dott. Renato PERM.C. LICATESE – Consigliere

Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere

Dott. Bruno DURANTE – Consigliere

Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO TORLONIA 39, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FRANZI', che lo difende, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

COMPROPRIETA' PARCO DELLE TROTE DI FORNACIARI VIOLO D'ACUTO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BOSIO 34, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA PAGANO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE PADULA, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

contro

L.D'A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F LIPPI 2, presso STUDIO TOMASSINI, difeso dall'avvocato PIETRO CORONA, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA L.GO LANCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI MACCO, difeso dall'avvocato FERRUCCIO RIZZI, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

nonché contro

ZURIGO ASSICURAZIONI SPA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 907/00 della Corte d'Appello di ROMA, III sezione civile emessa il 17/12/1999, depositata il 16/03/00; RG. 2369/1997;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/04 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;

udito l'Avvocato PIETRO CORONA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

Con citazione innanzi al tribunale di Latina del 10 febbraio 1989 M.C., che il giorno 9 agosto 1987 nel corso di una festa organizzata presso il complesso turistico "Parco delle Trote" di F.V.D'A. assumeva di essere caduto accidentalmente nella piscina o di esservi stato spinto da altri, riportando, in tal modo, lesioni gravissime con postumi permanenti, conveniva in giudizio la comproprietà del complesso turistico e la società Zurigo Assicurazioni spa, che ne assicurava la responsabilità civile, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

Esponendo che la causa dell'incidente era da ravvisare nella condotta colposa della comproprietà convenuta, perché le luci, che illuminavano il piazzale e la piscina, erano state spente e perché nessuna sorveglianza veniva più svolta dal bagnino addetto all'impianto, che alla mezzanotte aveva lasciato il lavoro.

La convenuta proprietà contrastava la domanda ed eccepeva che aveva affidato la gestione del complesso turistico a L.D'A., che veniva, perciò, chiamato in causa e che, a sua volta, evocava in giudizio, al fine di essere mallevato, l'organizzatore della festa G.C..

Il tribunale adito rigettava la domanda di M.C., che condannava alle spese in favore della comproprietà "Parco delle Trote", di L.D'A. e della società assicuratrice; condannava L.D'A. alle spese a favore di G.C..

La Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 16 marzo 2000, rigettava il gravame di M.C., che condannava alle spese del grado.

I giudici dell'appello consideravano che era da escludere il nesso causale tra la condotta degli appellati e l'evento di danno, che era stato determinato esclusivamente dal comportamento di M.C., il quale, esortato dagli amici, nell'occasione in pochi secondi si era tuffato in acqua a capofitto, dopo avere spinto con i piedi sul bordo della piscina per dare al corpo un maggiore slancio in alto.

Escludevano che l'uso della piscina potesse integrare di per sé un'attività pericolosa; che il M.C. potesse essere scivolato perché il bordo della piscina non era dotato di superficie antiscivolo; che potesse essere ipotizzata a carico degli appellati la responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.C., il quale affida l'impugnazione a tre mezzi di doglianza.

Resistono con controricorso la comproprietà "Parco delle Trote" di F.V.D'A., L.D'A. e G.C., i quali eccepiscono l'inammissibilità dell'impugnazione.

Non ha svolto difese la società Zurigo Assicurazioni spa.

### **Motivi della decisione**

I resistenti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni:

- a) l'impugnazione sarebbe stata introdotta tardivamente, oltre il termine di decadenza di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., pur tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla legge n. 742 del 1969;
- b) la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione sarebbe inesistente perché effettuata alla parte personalmente nel suo domicilio eletto presso il suo procuratore del giudizio d'appello, ma non al procuratore medesimo, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ.;
- c) il ricorso sarebbe limitato ad una esposizione di fatto senza l'indicazione delle norme di legge che sarebbero state violate.

L'eccezione non è fondata in relazione ad alcuna delle ragioni esposte.

Circa la pretesa decadenza dall'impugnazione per la tardiva sua notificazione oltre il termine dell'anno, di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., rileva questa Corte che il ricorso è stato tempestivamente proposto.

E' pacifico (*ex plurimis*: Cass., n. 8850/2003; Cass., n. 9068/2000) che per le impugnazioni, al termine annuale di decadenza, di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., che va calcolato *ex nominatione dierum*, ai sensi dell'art. 155, secondo comma, stesso codice, prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese od anno, devono aggiungersi i giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (previsto dal primo agosto al quindici settembre di ciascun anno), calcolati *ex numeratione dierum*, nella misura di quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, primo comma, cod. proc. civ. e 1, primo comma, della legge n. 742 del 1969.

Nella specie, trattandosi di sentenza di secondo grado, non notificata, pubblicata in data 16 marzo 2000 avverso la quale il ricorso per cassazione risulta notificato in data 2 maggio 2001, osserva questa Corte che, anche a voler tener conto della tesi dei ricorrenti (secondo cui il *dies ad quem* dell'anno è quello del momento in cui l'atto d'impugnazione perviene ai destinatari), deve escludersi, comunque, l'eccezione di decadenza, dato che il termine dell'anno, con l'aggiunta dei quarantasei giorni, veniva a scadenza il giorno festivo del 1° maggio 2001, sicché esso di diritto era prorogato, *ex art. 155, terzo comma, cod. proc. civ.*, al successivo giorno non festivo del 2 maggio 2001.

Occorre, tuttavia, precisare che al riguardo bisogna, più correttamente, tener conto degli effetti conseguenti alla sentenza n. 28 della Corte costituzionale depositata il 23 gennaio 2004, la quale, in tema di notificazione, ha stabilito, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 139 e 148 cod. proc. civ., che le notificazioni si perfezionano, per il notificante, non alla data di completamento delle formalità poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata con idonea relata, ma nel momento antecedente della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, consegna che, nella specie, è avvenuta in data precedente al 2 maggio 2001.

Circa la pretesa inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione (in quanto effettuata alla parte personalmente, ma non al suo procuratore ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ.), deve questo giudice di legittimità ribadire che, trattandosi, in tal caso, non di inesistenza della notificazione, ma di vizio della notificazione del ricorso per cassazione, integrante l'eventuale sua nullità in quanto eseguita alla parte e non al procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, la nullità medesima (alla quale sarebbe stato, comunque, possibile porre rimedio ai sensi dell'art. 291, primo comma, stesso codice) è stata sanata dalla costituzione della parte, secondo il principio generale, applicabile anche al giudizio di legittimità, dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ..

Circa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione al disposto dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., in quanto esso non conterrebbe l'indicazione delle norme di legge che sarebbero state violate per cui non assurgerebbero a validi motivi di doglianza le censure esposte, deve pure ribadire (*ex plurimis*: Cass., n. 5024/2002) che il ricorso per cassazione non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366 n. 3 e 4 cod. proc. civ. quando contiene mere enunciazioni di violazioni di legge, tali da non permettere,

nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, né, quindi, di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento.

Nel caso di specie, siccome emerge dal successivo analitico esame delle censure esposte, questa Corte, in modo autonomo e senza il sussidio di fonti aggiuntive, è stata in grado di conoscere l'iter della vicenda processuale e di procedere alla pronta e compiuta identificazione delle questioni da risolvere, indicate in ricorso in maniera adeguata.

Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente critica la impugnata sentenza nella parte in cui essa ha escluso che l'utilizzazione di una piscina possa costituire esercizio di attività pericolosa.

Assume che il giudice del merito avrebbe errato nel ritenere che quando la piscina venga utilizzata non per la sua specifica destinazione, ma quale coreografia di una festa, debba per ciò ritenersi insussistente la pericolosità intrinseca dell'elemento strutturale ed inapplicabile a detta ipotesi la previsione della norma di cui all'art. 2050 cod. civ..

La censura non può essere accolta.

Costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 1954/2003; Cass., n. 8148/2002; Cass., n. 2220/2000; Cass., n. 5341/98; Cass., n. 12193/97) che delle attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e che importano responsabilità ex art. 2050 cod. civ., devono essere tenute distinte quelle normalmente innocue, che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ..

E' stato anche precisato che il giudizio di pericolosità deve essere espresso non già sulla base dell'evento dannoso, effettivamente verificatosi, sebbene secondo una prognosi postuma, che il giudice deve compiere sia facendo uso delle nozioni della comune esperienza; sia in relazione alle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività e che erano conosciute o conoscibili dall'agente in considerazione del tipo di attività esercitata (Cass., n. 15288/2002; Cass., n. 3471/99).

Conseguentemente, è affermazione ricorrente che definire se in concreto un'attività debba essere considerata pericolosa costituisce compito del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass., n. 814/2002; Cass., n. 2220/2000).

Nel caso di specie, nel quale si trattava di stabilire se nella fattispecie regolata dall'art. 2050 cod. civ. potesse rientrare lo svolgimento di una festa in un complesso turistico con piscina, all'uopo concesso in uso dal proprietario agli organizzatori, il giudice del merito ha escluso che l'uso della piscina di per sé costituisca attività pericolosa e che il pericolo potesse, nella vicenda in questione, derivare dalle modalità particolari di uso che di essa era stata fatto.

La Corte territoriale ha pure aggiunto che l'evento di danno fu determinato esclusivamente dall'improvvisa e sconsiderata decisione del M.C. di tuffarsi nella piscina nel modo descritto in narrativa ed ha anche precisato che neppure la eventuale presenza del bagnino avrebbe potuto evitare l'evento.

La conclusione di non pericolosità, cui è pervenuto il giudice del merito, è del tutto coerente con l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, dato che è stato posto in evidenza che l'attività svolta era quella della festa di compleanno, il cui svolgimento comportava l'uso, certamente non pericoloso, di un complesso turistico, del quale nell'occasione la piscina rappresentava semplice elemento coreografico di contorno, senza che nella complessiva organizzazione della stessa festa se ne fossero previste modalità di utilizzazione conformi alla sua specifica destinazione.

Del resto, il ricorrente non indica circostanze di fatto o altri dati di esperienza, non valutati dal giudice del merito, tali da giustificare una diversa decisione, ma sostanzialmente ed impropriamente deduce la pretesa pericolosità dall'evento dannoso e non in base ad un giudizio di prognosi nei termini come innanzi precisati da questo giudice di legittimità.

Con il secondo mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2051 cod. civ. - il ricorrente denuncia che, anche esclusa l'applicabilità nella specie della ipotesi di

responsabilità ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., il giudice del merito avrebbe dovuto ravvisare la fonte della pretesa responsabilità per danni nella norma di cui all'art. 2051 cod. civ..

Con il terzo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce che, identificate le possibili norme regolatrici della concreta fattispecie in quella di cui all'art. 2050 o nell'altra di cui all'art. 2051 cod. civ., sarebbe errata la decisione circa la identificazione del fortuito nel comportamento tenuto dal danneggiato, essendo prevedibile che, nel clima particolare di una festa d'agosto tra giovani, taluno dei partecipanti avrebbe potuto tuffarsi in piscina.

I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente siccome logicamente collegati, non possono essere accolti.

Secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 10277/90; Cass., n. 15538/2000; Cass., n. 2331/2001; Cass., n. 4480/2001) la responsabilità presunta per danni cagionati da cosa in custodia, stabilita dalla norma dell'art. 2051 cod. civ., ha il suo fondamento, oltre che su un effettivo potere esercitato dal soggetto sulla cosa, tale da implicare il controllo e l'uso di essa, anche sul fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni.

La norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di custodia e di controllo, allorché il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferisca alla cosa l'idoneità al nocimento.

Nell'interpretazione della norma si è pure ritenuto da questo giudice di legittimità che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie dell'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano da fortuito; precisandosi che allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno (*ex plurimis*: Cass., n. 584/2001; Cass., n. 6616/2000).

All'ipotesi del fortuito, inoltre, viene pacificamente ricondotto il caso in cui l'evento di danno sia da scrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cass., n. 5578/2003; Cass., n. 4308/2002; Cass., n. 2231/2001; Cass., n. 4616/99).

Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo, ovviamente, deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, perciò, la responsabilità del custode.

La quale è stata sempre negata dalla giurisprudenza di questa Corte nella specifica considerazione che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra il caso fortuito (Cass., n. 13337/2000; Cass., n. 5796/98; Cass., n. 9568/97).

Il giudice del merito dei suddetti principi di diritto ha fatto corretta ed esatta applicazione al caso di specie, poiché, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha escluso il nesso di causalità tra gli eventuali doveri di custodia degli obbligati e l'evento di danno occorso al M.C., al cui solo comportamento, del tutto imprevedibile e repentinamente posto in essere (tanto che neppure la presenza del bagnino al bordo della piscina del bagnino avrebbe potuto impedirlo), ha fatto risalire la causa dell'evento di danno.

Il ricorso, pertanto, è rigettato e le spese del presente giudizio di cassazione, sussistendone i giusti motivi ex art. 92 cod. proc. civ., sono interamente compensate tra le parti.

**P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 20 maggio 2004.